

COMUNE DI PIEVE EMANUELE
Città Metropolitana di Milano



Deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 17/12/2018

ATTO DIGITALE:

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DOMANDE DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO.

L'anno duemiladiciotto, addì diciassette, del mese di Dicembre, a partire dalle ore 09:00, nella sala giunta del Palazzo Municipale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunita la Giunta comunale. In seguito ad appello nominale risultano essere presenti:

	Sindaco e Assessori (Nome e cognome)	Presente	Assente
1	PAOLO FESTA	X	
2	VALENTINA DIONISIO	X	
3	CANNISTRA' GIOVANNI		X
4	PAOLA BATTAGLIA	X	
5	ERMINIA MARIA PAOLETTI	X	
6	ANDREA CORRADO MIOTTI		X
	TOTALE	4	2

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 e s. m. e i. e dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi – il SEGRETARIO GENERALE DOTT. RODOLFO ESPOSITO.

Il Sig. PAOLO FESTA, nella sua qualità di SINDACO presiede il collegio; indi, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il punto n. 7, inserito all'odierno ordine del giorno.

In seguito ad ampio ed esaustivo dibattito,

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

-la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal decreto legislativo 97/2016);

-il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come novellato dal decreto legislativo 97/2016;

-la deliberazione ANAC numero 1309 approvata il 28 dicembre 2016: “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione e dei limiti all’accesso civico di cui all’articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 33/2013”;

Ritenuto, nelle more dell’approvazione di apposito regolamento, di garantire l’esercizio del diritto di cui all’art. 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013, che prevede due tipologie di accesso civico: 1) quello connesso alla mancata pubblicazione di dati, atti e informazioni per cui sussiste il relativo obbligo in base al d. lgs. 33/2013 (comma 1); 2) quello generalizzato e universale relativo a tutti gli atti e dati in possesso della pubblica amministrazione (comma 2).

Considerato che con l’art. 5 del D.lgs. 33/2013 è stato introdotto l’istituto dell’accesso civico, prevedendo, nella sua prima versione, che all’obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare in “amministrazione trasparente” i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso, corrispondesse “il diritto di chiunque di richiedere i medesimi”, nel caso in cui ne fosse stata omessa la pubblicazione; questo tipo di accesso civico cd. “semplice”, a seguito dell’approvazione del D.Lgs. 97/2016 è disciplinato dall’art. 5 comma 1 del D.lgs. 33/2013;

Considerato che articolo 5 al comma 2 ha disciplinato un’altra diversa forma di accesso civico, il cd. “accesso generalizzato”, prevedendo : “chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” seppur “nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”; La finalità della disciplina dell’accesso generalizzato è quello “di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Considerato che in linea generale, entrambe le istanze di accesso civico possono essere formulate da chiunque, non sono soggette ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione del richiedente, non devono essere motivate ma devono identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, pertanto non sono ammesse richieste generiche.

Considerato che il rilascio dei dati o documenti sia in formato elettronico che in formato cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo per la riproduzione su

supporti materiali. A tal fine, si ritiene applicabile il diritto di copia vigente sugli atti cartacei.

Visto l'art. 5-bis del D.lgs. 33/2013 il quale:

- al comma 1 individua gli interessi pubblici la cui esigenza di tutela giustifica il rifiuto dell'accesso civico;
- al comma 2 individua gli interessi privati la cui esigenza di tutela, minacciata da un pregiudizio concreto, giustifica il rifiuto dell'accesso civico;
- al comma 3 conferma l'esclusione dell'accesso civico in tutti i casi in cui sussiste il segreto di Stato o vi sono divieti di divulgazione previsti dalla legge, facendo salva la disciplina dell'art. 24, comma 1 della legge n. 241/1990 (es. procedimenti tributari, ovvero di pianificazione e programmazione, ecc...).

Considerato che l'accesso generalizzato va altresì distinto dall'accesso cd. "documentale" disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990, la cui finalità consiste nel porre "i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari". In tale forma di accesso il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso", escludendo la L. 241/90 la possibilità di utilizzare il diritto d'accesso documentale per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato.

Considerato che l'ANAC ha raccomandato la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, "cd. registro degli accessi", che le amministrazioni "è auspicabile pubblicino sui propri siti" al fine di rendere possibile un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato. Il registro dovrebbe contenere l'elenco delle richieste con oggetto, data e relativo esito con indicazione della data della decisione. Inoltre il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, da aggiornare almeno ogni sei mesi in "amministrazione trasparente", "altri contenuti - accesso civico".

Ritenuto di attuare quanto previsto dalla deliberazione ANAC 1309/2016, attraverso l'istituzione del registro delle domande di accesso generalizzato.

Precisato che:

- tutti gli uffici dell'ente sono tenuti a collaborare per la gestione del registro, inserendo tempestivamente i dati relativi alle domande di accesso generalizzato ricevute nonchè i provvedimenti di decisione (accoglimento, rifiuto, differimento) assunti in merito alle domande stesse;
- il registro reca, quali indicazioni minime essenziali: l'oggetto della domanda d'accesso civico o generalizzato, la data di registrazione al protocollo, il relativo esito con indicazione della data.

Visto l'articolo 48 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e s.m.e i.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Anticorruzione ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Dlgs. N. 267 del 18/8/2000 e s. m. e i.

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi di legge;

DELIBERA

1. di richiamare le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di istituire il registro delle domande di accesso civico semplice e generalizzato;
3. di trasmettere la presente ai Responsabili di servizio per quanto di competenza.

Con successiva e separata votazione, la Giunta, all'unanimità, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.° 267 e ss. mm. ed ii.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto digitalmente a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

**IL SINDACO
PAOLO FESTA**

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. RODOLFO ESPOSITO**